

STATUTO

PROGETTO MIRASOLE IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA DEGLI
ARTIGIANELLI 6

Numero REA: MI - 2093651

Codice fiscale: 09489890963

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-10-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "G" al repertorio n. 1.603/1.096

STATUTO

Articolo 1. Denominazione e storia.

È costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE PROGETTO MIRASOLE IMPRESA SOCIALE".

La Fondazione, che origina dal processo di trasformazione di Progetto Mirasole Impresa Sociale società a responsabilità limitata, nasce nel solco dell'esperienza di accoglienza e integrazione sociale realizzate da Fondazione Progetto Arca Onlus, che ha partecipato alla costituzione di un soggetto in grado di occuparsi della formazione e dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, anche attraverso il lavoro nel contesto dell'Abbazia di Mirasole.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

Articolo 2. Sede.

La Fondazione ha sede in Opera. Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere costituiti sul territorio nazionale e all'estero.

Articolo 3. Durata.

La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 4. Oggetto.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio in via stabile e principale di attività di impresa di interesse generale.

La Fondazione aspira a contribuire alla libera crescita della persona, al fine di sostenerla nella personale realizzazione a partire dalle sue aspirazioni e in armonia con l'evoluzione positiva della società intera. Per perseguire questo scopo la Fondazione sceglie di occuparsi del lavoro, realizzando tutte le attività propedeutiche all'inserimento lavorativo e quelle finalizzate all'assunzione di persone svantaggiate. L'inclusione socio-lavorativa, contribuendo a rafforzare l'identità della persona, attraverso la valorizzazione di risorse e competenze, facilita il riconoscimento sociale e i processi di apprendimento. Una persona autonoma anche economicamente saprà rispondere alle responsabilità affrontando, con le necessarie risorse, il processo di inclusione sociale.

Tale scopo permea ogni attività della Fondazione e la stimola anche a effettuare studi e ricerche in materia di lavoro, promuovendone culturalmente il valore.

La Fondazione porrà in essere ogni attività utile a favorire l'inserimento lavorativo di persone, con particolare attenzione a quelle svantaggiate, e a creare intorno ai beneficiari reti sociali utili a sostenere tutti gli aspetti personali e familiari che, a diverso titolo, influiscono sull'attività lavorativa. — Pertanto, essa intende perseguire le proprie finalità favorendo occasioni di lavoro anche per persone svantaggiate e/o lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del d.lgs 112/2017 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate essa potrà altresì svolgere in via stabile e principale attività di interesse generale aventi ad oggetto: —

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive

modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs 112/2017);

- interventi e prestazioni sanitarie (art. 2, comma 1, lett. b, del d.lgs 112/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 2, comma 1, lett. c, del d.lgs 112/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs 112/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 2, comma 1, lett. f, del d.lgs 112/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del d.lgs 112/2017 (art. 2, comma 1, lett. i, del d.lgs 112/2017);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate ai sensi del D.Lgs 112/2017 (art. 2, comma 1, lett. p, del d.lgs 112/2017);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 2, comma 1, lett. q, del d.lgs 112/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 2, comma 1, lett. h, del d.lgs 112/2017);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art. 2, comma 1, lett. t, del d.lgs 112/2017);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 2, comma 1, lett. e, del d.lgs 112/2017);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 2, comma 1, lett. v, del d.lgs 112/2017).

In relazione alle attività di inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, comma 4, del d.lgs 112/2017, a titolo indicativo e non esaustivo essa potrà svolgere le seguenti attività:

- realizzazione e vendita di pasti, anche in forma di ristorazione e attraverso servizi di catering;
- promozione, organizzazione e gestione del processo di raccolta, stoccaggio e distribuzione di eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale, nell'ambito di progetti di lotta alla povertà e allo spreco, direttamente o tramite le reti territoriali, allo scopo di sopperire al bisogno alimentare di singoli e famiglie in difficoltà sociale ed economica, contrastando, al contempo, lo spreco alimentare;
- servizi di lavanderia;

- servizi di pulizia;
- traslochi e servizi di trasporto e logistica;
- ristrutturazioni e manutenzioni, ordinarie e straordinarie, in campo edilizio;
- giardinaggio e servizi legati alla cura del verde;
- produzione e vendita di oggettistica e prodotti artigianali, anche in campo alimentare;
- attività agricole, compresa la floricoltura e allevamento;
- attività di conservazione e restauro;
- attività di affitto di aree attrezzate.

Nell'ambito dell'inserimento lavorativo, potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività che il Consiglio di Amministrazione riterrà conforme agli scopi e ai fini sociali della Fondazione.

La Fondazione adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorisce il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Le attività elencate saranno svolte in via prevalente. La Fondazione potrà svolgere in via non prevalente attività diverse, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 3 del D.lgs. 112/2017.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della legge e previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie.

La Fondazione intende valorizzare il lavoro in rete con i soggetti pubblici e privati del territorio e favorirà l'aggregazione di soggetti senza scopo di lucro e di imprese ed enti locali che perseguono finalità di interesse generale, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare nell'ambito delle finalità della Fondazione.

Articolo 5. Vigilanza e monitoraggio.

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa ai sensi di legge, ed in particolare è soggetta alle funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs 112/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 6. Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile, risultante dall'atto di trasformazione;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da altri soggetti ed espressamente destinati a patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 7. Fondo di Gestione.

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: -dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; -da eventuali contributi, donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio; -da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici; -da entrate derivanti da iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e altre similari; -da proventi dalle attività di cui all'articolo 4. Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, e in ogni caso ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Articolo 8. Bilancio e avanzi di gestione. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa. Entro il 30 (trenta) di giugno di ogni anno, deve altresì essere convocato il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio sociale relativo all'esercizio precedente. Il Consiglio di Amministrazione deve altresì approvare il bilancio preventivo entro il 28 febbraio dell'anno a cui il bilancio si riferisce. Gli avanzi risultanti dal bilancio verranno accantonati a riserva destinata allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio. In nessun caso possono essere distribuiti utili, anche in forma indiretta, nonché fondi o riserve comunque denominati in favore di Fondatori, membri del Consiglio di Amministrazione o componenti degli organi sociali, Partecipanti, lavoratori o collaboratori anche in caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto, salvo quanto indicato nel successivo capoverso ed espressamente previsto dalla legge. La Fondazione può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano Fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o Fondazione da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. La Fondazione destina la quota stabilita per legge a fondi istituiti ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs 112/2017. Articolo 9. Volontari. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, in numero non superiore a quello dei lavoratori. I volontari sono iscritti in un apposito registro. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo. Nei limiti di legge ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 10. Fondatori.

Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione e le persone fisiche e giuridiche che abbiano contribuito in modo rilevante con l'apporto di beni, denaro o della propria opera all'attività della Fondazione e che vengono riconosciuti come tali, nel rispetto di criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l'attività di interesse generale svolta, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei membri dall'Assemblea dei Fondatori.

Non possono assumere la qualifica di Fondatori le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

I Fondatori persone fisiche mantengono tale loro qualifica a vita ovvero fino al manifestarsi di cause di incompatibilità o a diversa espressione di volontà (i.e. rinuncia alla qualifica di Fondatore), mentre i Fondatori persone giuridiche fino al momento in cui non si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, compreso lo scioglimento volontario, ovvero siano sottoposte a procedure concorsuali, ovvero fino a espressione di diversa volontà (i.e. rinuncia alla qualifica di Fondatore).

L'assemblea dei Fondatori, all'unanimità e con la sola astensione della persona interessata, può altresì deliberare la sospensione o la revoca della qualifica di Fondatore nei casi in cui la permanenza del soggetto nella compagine dei Fondatori sia ritenuta in contrasto con le finalità o l'attività della Fondazione. Tale delibera va sottoposta al Comitato di Garanzia che si esprime con parere vincolante.

Avverso il provvedimento di diniego di ammissione o di esclusione dalla qualifica di Fondatore all'istante è riconosciuta la facoltà di investire il Comitato di Garanzia.

È incompatibile con lo status di Fondatore chi ha condanne penali o relative a reati contro la pubblica amministrazione passate in giudicato.

I Fondatori possono essere invitati a intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Essi possono altresì chiedere di visionare i libri del Consiglio di Amministrazione, previa domanda scritta inoltrata al Presidente e presso la sede della Fondazione.

Articolo 11 Partecipanti.

Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche che abbiano contribuito o intendano contribuire con l'apporto di beni, denaro o della propria opera all'attività della Fondazione e che vengono riconosciuti come tali, nel rispetto del principio di non discriminazione, con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, che approva un regolamento.

In esso vengono stabiliti i requisiti dei Partecipanti, le modalità di nomina e di coinvolgimento nell'attività della Fondazione coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Il regolamento deve

essere sottoposto all'assemblea dei Fondatori, che esprime parere vincolante.

Non possono in ogni caso assumere la qualifica di Partecipanti le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I Partecipanti restano in carica per la durata stabilita nella delibera di nomina, ovvero fino a diversa espressione di volontà.

Il Consiglio di Amministrazione, avuta notizia di comportamenti contrari allo Statuto, a eventuali regolamenti o alla sussistenza di gravi motivi, sentito il comitato di Garanzia di cui all'articolo 25 che esprime parere vincolante, può deliberare l'esclusione di un Partecipante.

Avverso il provvedimento di diniego di ammissione o di esclusione dalla qualifica di Partecipante all'istante è riconosciuta la facoltà di investire il Comitato di Garanzia.

Essi partecipano alla vita della Fondazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12. Assemblea dei Fondatori.

L'Assemblea dei Fondatori è convocata sempre in unica convocazione dal Presidente della Fondazione almeno dieci giorni di calendario prima della riunione con mezzi che permettano di comprovare l'effettiva ricezione. L'avviso di convocazione deve prevedere l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno, il luogo della riunione e/o le modalità di partecipazione con mezzi di telecomunicazione a distanza, la data e l'ora dell'adunanza.

Essa è convocata per deliberare sulle materie riservate dal presente statuto e, in ogni caso, almeno una volta l'anno per essere informata circa l'andamento della Fondazione ed esprimere pareri non vincolanti sull'indirizzo e le attività. Essa è altresì convocata quando ne faccia richiesta la metà dei Fondatori.

Salvi casi espressamente previsti dal presente statuto, delibera sulle materie che le sono attribuite dal presente statuto a maggioranza semplice dei presenti ed è validamente costituita con la presenza della metà dei Fondatori.

Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori si possono svolgere anche esclusivamente per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti d'assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire oppure le modalità di collegamento audio o video predisposte dalla Fondazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta fermo che nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga

esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Essa nomina due membri del Consiglio di Amministrazione, stabilisce la composizione, monocratica o collegiale, dell'Organo di Controllo e l'attribuzione a soggetto diverso dall'Organo di Controllo della Revisione Legale. In caso di organo di Controllo collegiale, ne nomina un membro.

Essa inoltre può attribuire la carica di Presidente Onorario, laddove si ritenga che la persona scelta per tale carica possa contribuire al prestigio della Fondazione. Il Presidente Onorario può essere invitato alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Articolo 13. Assemblea dei Partecipanti.

L'assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni di calendario prima di quello previsto per l'adunata. L'assemblea dei partecipanti si riunisce sempre in unica convocazione ed è validamente costituita laddove sia presente o rappresentata la metà dei Partecipanti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. L'avviso di convocazione deve prevedere l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno, il luogo della riunione e/o le modalità di partecipazione con mezzi di telecomunicazione a distanza, la data e l'ora dell'adunanza.

Essa può altresì essere convocata da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza.

Hanno diritto di voto i Partecipanti che hanno acquisito tale qualifica da almeno tre mesi, salvo che in sede di prima costituzione dell'Assemblea.

Un Partecipante può farsi rappresentare in assemblea da un altro Partecipante. Nessun Partecipante può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea delibera sulla nomina di tre dei membri del Consiglio di Amministrazione. Laddove, per il superamento dei limiti di cui indicati all'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile ridotti della metà, un componente del Consiglio di Amministrazione sia nominato da parte dei lavoratori, il numero di membri del Consiglio di Amministrazione che l'assemblea dei Partecipanti sarà chiamata a nominare è ridotto a due.

Inoltre, in caso di organo collegiale, nomina un membro dell'Organo di Controllo.

Delibera altresì sulle materie attribuitele dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione informa annualmente l'assemblea dei Partecipanti circa l'andamento e le attività della Fondazione.

Essa può essere convocata e potrà svolgersi (anche esclusivamente) in audio conferenza e videoconferenza. In questi casi, si applicano le disposizioni previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione, di cui all'articolo 16.

Articolo 14. Amministratori.

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da quattro membri, nelle persone indicate nell'atto di trasformazione dell'Ente in "FONDAZIONE PROGETTO MIRASOLE IMPRESA SOCIALE".

Ogni successivo Consiglio di Amministrazione sarà composto da cinque membri, così nominati:

- due membri dall'assemblea dei Fondatori;

•tre membri dall'assemblea dei Partecipanti.

In caso di superamento di due dei limiti indicati all'articolo 2435-bis, primo comma, del Codice civile ridotti della metà, un componente del Consiglio di Amministrazione deve essere nominato da parte dei lavoratori, con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 26. In questo caso, il numero di membri nominati dall'assemblea dei Partecipanti sarà ridotto a due.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Relativamente al requisito della professionalità, essi devono aver maturato un'esperienza almeno triennale quali volontari e aver partecipato a organi di governo o aver rivestito incarichi di responsabilità in enti senza scopo di lucro, in enti pubblici o in imprese che operano in settori affini a quelli della Fondazione, ovvero aver ricoperto incarichi di docenza o ricerca in ambito accademico. Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99.

Non si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Il Presidente della Fondazione non può essere un rappresentante di Società costituita da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

Articolo 15. Durata della carica, revoca, cessazione.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo di tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione compete all'organo che ha effettuato la nomina del membro cessato. In questo caso gli amministratori in carica sollecitano i soggetti preposti alla nomina affinché procedano a sostituire i membri di loro competenza.

Nel caso in cui l'organo preposto non provvede alla sostituzione entro sessanta giorni, i membri del Consiglio di Amministrazione in carica cooptano i sostituti dei membri cessati. I membri così cooptati restano in carica per la durata del Consiglio in carica al momento della loro cooptazione.

Articolo 16. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della prima seduta, nomina al suo interno il Presidente.

Al Presidente spetta convocare il Consiglio di Amministrazione, fissarne l'ordine del giorno, coordinarne i lavori e provvedere affinché tutti i membri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il Presidente può convocare il Consiglio di Amministrazione quando lo ritiene opportuno; deve inoltre convocarlo quando lo richiedono almeno due Consiglieri.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i membri e ai membri dell'Organo di Controllo con qualsiasi mezzo, compresi quelli telematici, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno

cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e/o le modalità di partecipazione con mezzi di telecomunicazione a distanza e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede legale o altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche esclusivamente per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti d'assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire oppure le modalità di collegamento audio o video predisposte dalla Fondazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta fermo che nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Le decisioni consultive e autorizzative, se la totalità dei consiglieri è favorevole, possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione anche mediante consultazione scritta, mediante la proposta di uno o più Consiglieri che deve essere inviata a tutti i componenti del Consiglio, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.

Nella proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario ad assicurare una completa informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare. Spetta al Presidente, ricevute, da parte del proponente, le prove dell'avvenuto ricevimento della proposta alla totalità dei Consiglieri, raccogliere le risposte dei singoli (da far pervenire entro un periodo di tempo compreso tra i 7 e i 30 giorni), che dovranno essere messe in calce al documento ricevuto e che dovranno esprimere una approvazione, un diniego o una astensione espressa. Il Presidente comunicherà poi gli esiti della consultazione e ne farà trascrivere i risultati nel verbale che avrà la data dell'ultima risposta pervenuta.

Restano escluse da tale procedimento le operazioni indicate all'ultimo comma dell'art. 2475 del Codice civile.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica;

le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta dal Presidente all'interno del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere trascritto nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Fondazione e può delegare tutti o parte dei suoi poteri a un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. — Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

In particolare, compete al Consiglio di Amministrazione:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) l'approvazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 112/2017;
- c) la delibera relativa alle modifiche statutarie, sentito il parere non vincolante dell'assemblea dei Fondatori;
- d) la predisposizione del regolamento di cui all'articolo 26;
- e) la delibera relativa allo scioglimento della Fondazione, sentito il parere non vincolante dell'assemblea dei Fondatori; la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- f) la delibera relativa alla trasformazione, fusione, scissione della Fondazione e a cessioni di rami di attività, sentita l'assemblea dei fondatori che esprime parere vincolante;
- g) ogni altro potere che gli sia attribuito dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire Comitati di Indirizzo e Scientifici e/o gruppi di lavoro, stabilendone composizione, funzione, durata ed eventuale compenso.

Articolo 18. Rappresentanza.

La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai singoli consiglieri delegati, questi ultimi se nominati e nei limiti delle attribuzioni ai medesimi conferite.

La rappresentanza della Fondazione spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 19. Compensi degli Amministratori e Sindaci.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante dell'assemblea dei Fondatori, può essere assegnata una indennità annuale, con delibera del Consiglio stesso e astensione del Consigliere interessato, entro i limiti stabiliti dall'articolo 3 del d.lgs. 112/2017 e successive integrazioni o modifiche, e in ogni caso nei limiti di legge.

Ai membri dell'Organo di Controllo può essere assegnata una indennità annuale, deliberata dal Consiglio di amministrazione, entro i limiti stabiliti dall'articolo 3 del d.lgs. 112/2017 e successive integrazioni o modifiche e in ogni caso nei limiti di legge.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 20. Organo di controllo.

Deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico, i cui membri abbiano i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del Codice civile ed iscritti al registro dei revisori legali.

La composizione dell'Organo di Controllo, collegiale o monocratica, è stabilita dall'assemblea dei Fondatori.

L'Organo di Controllo è nominato:

-in caso di Organo monocratico, dall'assemblea dei Partecipanti;

-in caso di organo collegiale, due membri dall'assemblea dei Partecipanti e un membro dall'assemblea dei Fondatori.

In caso di superamento di due dei limiti indicati all'articolo 2435-bis, primo comma, del Codice civile ridotti della metà, l'Organo di Controllo è invece nominato:

- in caso di organo monocratico, da parte dei lavoratori, con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 26;

- in caso di organo collegiale, un membro dall'assemblea dei Partecipanti, un membro dall'assemblea dei Fondatori e un membro da parte dei lavoratori con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 26.

I sindaci devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Relativamente al requisito della professionalità, essi devono aver maturato una esperienza almeno triennale quali membri dell'Organo di Controllo – o Collegio Sindacale - o quali revisori di enti senza scopo di lucro. Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99.

Il requisito dell'Indipendenza si intende mancante nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti deontologici dei relativi ordini professionali.

Articolo 21. Composizione e durata.

Laddove l'assemblea dei Fondatori stabilisca che l'Organo di Controllo assuma natura collegiale, esso si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei suoi membri per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo è stato ricostituito.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Il compenso dell'Organo di Controllo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio ed entro i limiti di cui all'articolo 17.

Si applicano all'Organo di Controllo le norme previste dagli artt. 2397 s.s. c.c. e dell'articolo 10 del d.lgs. 112/2017

Articolo 22. Cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non possono essere nominati nell'Organo di Controllo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Articolo 23. Cessazione dalla carica.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un membro dell'Organo di

Controllo, il soggetto che lo aveva nominato procede alla nomina di un sostituto. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 24. Competenze e doveri dell'Organo di Controllo.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo.

L'assemblea dei Fondatori può deliberare l'attribuzione a soggetto diverso dall'Organo di Controllo della Revisione Legale. In questo caso, deve trattarsi di revisore iscritto al registro o società di revisione.

Nel caso in cui l'incarico sia affidato a soggetto diverso dall'Organo di Controllo, esso ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 25. Comitato di Garanzia.

Il comitato di Garanzia viene costituito qualora sia chiamato ad esprimere un parere vincolante circa l'esclusione di Partecipanti di cui all'articolo 11 del presente statuto e la sospensione o revoca della qualifica di Fondatore di cui all'articolo 10 del presente statuto.

Esso è composto da tre membri, così nominati:

-un membro scelto dall'Assemblea dei Fondatori tra i propri membri;

-un membro scelto dall'assemblea dei Partecipanti tra i propri membri;

-un membro scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Comitato Garanzia delibera a maggioranza semplice dei suoi membri, i quali cessano una volta esaurito l'incarico per il quale sono stati nominati.

Articolo 26. Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

Il Consiglio di Amministrazione redige un regolamento, da sottoporre all'assemblea dei Partecipanti per l'approvazione, nel quale prevede adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività della Fondazione.

Alla riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio di esercizio sono convocati, senza diritto di voto, rappresentanti dei

lavoratori e degli utenti, individuati con regolamento di cui al comma precedente.

Articolo 27. Scioglimento e liquidazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con parere non vincolante dell'assemblea dei Fondatori, nei casi previsti dal codice civile può deliberare lo scioglimento della Fondazione.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe costituiti ed operanti da almeno tre anni.

Il liquidatore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28. Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del d.lgs 112/2017 (e successive modifiche e integrazioni) e, in quanto compatibili, le norme del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

F.to Luca Capelli

F.to Sinigallia Alberto Davide

F.to Laura Nurzia

F.to Alice Stefanizzi

F.to Costantina Regazzo

F.to Giulio Della Croce notaio (LT)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.